

Alarico Barbagli

**La Regia Giunta di Giurisdizione dei Ducati di Parma,
Piacenza e Guastalla alla fine dell'Antico Regime.
Un supremo dicastero per la politica ecclesiastica**

*The «Regia Giunta di Giurisdizione» of the Duchies of Parma,
Piacenza and Guastalla at the end of «Ancien Régime».
A supreme dicastery for relationships between the State and the Church*

SOMMARIO: 1. Per una definizione di «giurisdizionalismo» - 2. Stato e Chiesa a Parma dai Farnese ai Borbone - 3. La Regia Giunta di Giurisdizione dalla sua istituzione alla caduta di Guillaume Du Tillot - 4. Le linee della politica ecclesiastica a Parma dopo il Du Tillot nella prassi della Regia Giunta di Giurisdizione - 4.1 Il diritto di asilo - 4.2 Il controllo sui luoghi pii e sull'edilizia sacra - 4.3 La provvista beneficiale - 5. L'epilogo: gli ultimi anni della Regia Giunta di Giurisdizione.

ABSTRACT: Between the 16th and 18th centuries, many Italian states established special dicasteries with jurisdictional, consultative and broadly administrative functions, composed of jurists of excellent cultural standing, of whom the sovereigns used as leverage to achieve control over ecclesiastical institutions. The Duchies of Parma, Piacenza and Guastalla were no exception to this trend, where the Royal Jurisdiction Board was established for this purpose, strongly desired by the reforming minister Guillaume Du Tillot. The article investigates the events of this supreme dicastery in the least known period of its existence, between 1771 and 1788, after the dismissal of Du Tillot from the leadership of the government.

KEYWORDS: State and Church, Duchies of Parma, Piacenza and Guastalla, Giurisdizionalismo.

1. Per una definizione di «giurisdizionalismo»

Lo studio dei rapporti tra Chiesa e ordinamenti secolari durante l'Antico Regime non può prescindere da un confronto con la categoria del «giurisdizionalismo». Questa premessa è tanto più opportuna quanto più si consideri la mancanza di univocità sull'esatto significato di questo concetto. La tradizionale definizione di «giurisdizionalismo», elaborata principalmente dalla dottrina ecclesiasticista tra Ottocento e Novecento, ed intesa come assetto dei rapporti instaurati tra Stato e Chiesa tra Cinque e Settecento nel senso di una subordinazione della seconda al primo consistente nell'esercizio di poteri di protezione e di controllo da parte dello Stato sulla Chiesa, pare scontare una certa dose di generalizzazione e semplificazione¹. Questo punto di vista, infatti, non tiene in debito conto né la varietà delle situazioni concrete che nel corso della Storia integrarono i rapporti tra potere secolare e potere religioso all'interno di ciascun ordinamento giuridico, né le peculiarità delle numerose dottrine o tendenze politiche che vengono tradizionalmente ricondotte al concetto di «giurisdizionalismo», quali giansenismo, anticurialismo, febronianesimo, regalismo, gallicanesimo, tanuccismo, giuseppinismo, leopoldinismo².

Pur riconoscendo l'imprecisione della definizione tradizionale di giurisdizionalismo, la storiografia più recente non è tuttavia riuscita né ad individuare un diverso termine che desse più compiutamente conto del variegato panorama dei rapporti tra Chiesa e potere secolare durante l'Antico Regime, né a fornire una nuova definizione di «giurisdizionalismo». Per quanto il quadro dei rapporti

¹ Abbreviazioni: ASPr = Archivio di Stato di Parma.

Definizioni tradizionali del concetto di «giurisdizionalismo» si possono leggere in R. Giustiniani, *Giurisdizionalismo*, in *Nuovo Digesto italiano*, VI, Torino 1938, p. 386; A. Piola, *Giurisdizionalismo*, in *Novissimo Digesto italiano*, VII, Torino 1975, pp. 983-985; A.C. Jemolo, *Giurisdizionalismo*, in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Milano 1970, p. 186; E. Friedberg, *Lehrbuch des Katholischen und Evangelischen Kirchenrechts*, Leipzig 1879, (trad. it. E. Friedberg, *Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, Torino 1893).

² Si vedano sul punto i recenti saggi di D. Edigati, *Per un nuovo approccio storiografico al tema del giurisdizionalismo*, e C. Fantappiè, *Giurisdizionalismo. Dalla classificazione dogmatica alla nozione storico-politica*, pp. 305-322, in D. Edigati-L. Tanzini (curr.), *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani*, Roma 2015, pp. 11-28; ma già R. Giustiniani, *Giurisdizionalismo*, cit., p. 386; A. Piola, *Giurisdizionalismo*, cit., pp. 983-985; A.C. Jemolo, *Giurisdizionalismo*, cit., p. 186; A. Lauro, *Il giurisdizionalismo pregiannoneo nel Regno di Napoli: problema e bibliografia, 1563-1723*, Roma 1974, p. 28; G. Galasso, *La parabola del giurisdizionalismo*, in Id., *Il Mezzogiorno nella storia d'Italia*, Firenze 1977, pp. 239-240.

tra le due sfere possa risultare complesso sia dal punto di vista cronologico che con riferimento alle varie realtà politico-istituzionali che formarono il terreno di confronto tra Chiesa e ordinamento civile, possono essere individuati taluni elementi comuni a tutte queste situazioni, utili per costruire una definizione di «giurisdizionalismo» più matura. Si fa riferimento, in particolare, alla centralità della prassi degli uffici che nei singoli ordinamenti secolari furono deputati alla gestione della politica ecclesiastica: l'attività di questi organismi divenne la principale fonte per la regolamentazione dei rapporti tra sfera secolare e sfera religiosa in tutti gli Stati di Antico Regime. Tra XVI e XVIII secolo, infatti, molti Stati italiani istituirono dei dicasteri speciali con funzioni giurisdizionali, consultive e latamente amministrative, composti da giuristi di ottima levatura culturale, di cui i sovrani si servirono come leva per l'attuazione di politiche dirette a conseguire il controllo sulle istituzioni ecclesiastiche.³ Ovviamente, l'istituzione di questi dicasteri non si realizzò ovunque con gli stessi tempi, poiché accanto ad esempi di una certa precocità come nel caso della Repubblica di Genova, ve ne furono altri, come i Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, in cui l'erezione di una magistratura speciale competente in materia ecclesiastica non avvenne che nella seconda metà del Settecento: è dunque opportuno, prima ancora di fornire nuove definizioni del concetto di «giurisdizionalismo», attendere a studi settoriali di ciascuno di quei dicasteri, in modo da ricostruirne il funzionamento e descrivere Stato per Stato l'atteggiarsi dei rapporti tra ordinamento secolare e ordinamento ecclesiastico⁴.

L'indagine sulla prassi operativa dei ministeri competenti in materia ecclesiastica non deve perdere di vista altre due componenti fondamentali del quadro d'insieme che delinea i contorni delle politiche giurisdizionaliste di Antico Regime, ossia la legislazione e la dottrina, a pena, altrimenti, di fornire un prospetto lacunoso dell'argomento. Per quanto riguarda il primo aspetto, e non soltanto in materia ecclesiastica, è noto che quasi mai la produzione normativa dei sovrani di Età moderna obbedì ad un disegno preciso e coerente, ma al contrario fu contrassegnata da una certa disorganicità ed episodicità, dato che appunto per la politica ordinaria i sovrani di Antico Regime preferirono affidarsi di

³ Sull'importanza di questi organismi in relazione alla gestione della politica ecclesiastica degli Stati di Antico Regime si veda G. Greco, *La Chiesa in Italia nell'età moderna*, Roma-Bari 1999, pp. 202 ss.

⁴ Per quanto riguarda la centralità della prassi nell'azione politica degli Stati di Antico Regime si veda D. Edigati, *Per un nuovo approccio storiografico*, cit., pp. 11-28; per il caso di Genova si veda L. Sinisi, *Il "martello de' vescovi"? Prime note sulla Giunta Ecclesiastica della Repubblica di Genova (1638-1797)*, in D. Edigati-E. Tavilla (curr.), *Giurisdizionalismi. Le politiche ecclesiastiche negli stati minori della penisola italiana in età moderna*, Roma 2018, pp. 97-123.

norma alla prassi degli uffici⁵. Tutto ciò non significa, però, che il sovrano si spogliasse completamente del potere di adottare provvedimenti di valore legislativo che, anzi, costituirono spesso il *corpus* normativo di base sul quale le strutture ministeriali come i dicasteri di politica ecclesiastica modellarono le proprie consuetudini operative.

Parimenti, il funzionamento degli uffici competenti per la politica ecclesiastica degli Stati di Antico Regime non può essere compreso fino in fondo, se non si tiene conto del contributo fornito dalla dottrina giuridica e filosofica alla costruzione dell'apparato ideologico che sollecitò i governi dapprima ad istituire tali magistrature speciali ed in seguito a conferire ad esse maggiore o minore impulso a seconda delle contingenze storiche. Per quanto i togati che componevano le giunte di questi ministeri seguissero prassi e consuetudini, è altrettanto innegabile che gli uomini di governo che ispirarono i sovrani nella creazione e nella guida di tali magistrature formarono le proprie convinzioni ed i propri programmi politici traendo alimento dall'ambiente culturale dell'epoca. Si trattava di dottrine note anche agli stessi magistrati che presiedevano e componevano i dicasteri di politica ecclesiastica, i quali, pertanto, si ispiravano ad esse nell'esercizio delle funzioni che erano loro assegnate dalla legge. Lo studio delle personalità e della formazione culturale e giuridica dei più importanti di questi magistrati risulta pertanto fondamentale per conoscere l'operato delle giunte di politica ecclesiastica di Antico Regime, giacché erano questi uomini, ciascuno con le proprie convinzioni politiche ed il proprio patrimonio culturale, ad operare concretamente da mediatori tra le volontà del sovrano e della sua corte e le istanze della parte ecclesiastica e, in ultima analisi, a plasmare l'azione politica dello Stato traducendola nelle prassi operative intorno alle quali ruotarono le politiche ecclesiastiche degli Stati italiani fino alla fine dell'Età moderna. Non si deve inoltre dimenticare che, sebbene molti dei funzionari che nei vari Stati italiani di Antico Regime facevano parte delle giunte competenti in materia ecclesiastica non consegnassero alle stampe le proprie idee, è comunque certo che costoro non mancarono di riversarle e condensarle in scritti e memorie che, seppure rimasti inediti, furono utilizzati come strumenti di lavoro dalle giunte stesse per elaborare le proprie prassi operative, nonché come tracce e serbatoi d'idee da parte degli uomini di governo che, nel pieno Settecento, furono protagonisti della stagione riformatrice in materia di rapporti tra Stato e Chiesa e promossero la circolazione delle idee anticuriali nell'Italia di Età moderna⁶.

⁵ Sulle caratteristiche della legislazione sovrana in Età moderna si veda D. Edigati, *Per un nuovo approccio*, cit., pp. 11-28.

⁶ Cfr. D. Edigati, *Per un nuovo approccio*, cit., pp. 11-28; D. Luongo, *Vis jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*, Napoli 2001, p. 303.

In conclusione si può affermare che prassi dei dicasteri, legislazione regia e dottrine filosofiche, giuridiche e politiche furono le tre componenti dell'azione dei governi di Antico Regime in campo ecclesiastico, strettamente connesse l'una all'altra ed interdipendenti in modo da risultare al tempo stesso l'una il presupposto ed anche il prodotto dell'altra, laddove la prassi dei tribunali supremi e dei dicasteri speciali competenti per la gestione della politica ecclesiastica assunse effettivamente una posizione centrale nell'attuazione e nella genesi delle politiche giurisdizionaliste, trovando ragion d'essere e giustificazione nella legislazione principesca e sovrana e fondamento ideologico nel lavoro della dottrina giuridica e politica.

2. *Stato e Chiesa a Parma dai Farnese ai Borbone*

Il fenomeno del giurisdizionalismo, inteso come insieme delle politiche di controllo delle istituzioni ecclesiastiche da parte del potere secolare, trovava origine e terreno fertile nelle molteplici occasioni di attrito tra le due sfere, che andavano dai conflitti di giurisdizione in campo criminale, come in materia di stregoneria, bestemmia, reati sessuali quali la bigamia, l'incesto, la sodomia, al diritto d'asilo nei luoghi sacri, e dalle esenzioni fiscali di cui sin dal Medioevo beneficiavano le persone ecclesiastiche sia fisiche che giuridiche, al foro privilegiato per i chierici, alle immunità e alla provvista beneficiale. Se tutte queste fattispecie costituirono acceso terreno di scontro tra le due autorità nel periodo compreso tra i secoli XVI e XVIII, che vengono individuati dalla storiografia quali termini *a quo* e *ad quem* delle politiche giurisdizionaliste attuate dagli Stati italiani di Antico Regime, è altrettanto vero che esse avevano già costituito oggetto di contrasto tra comuni e istituzioni ecclesiastiche durante gli ultimi secoli del Medioevo, lasciando significativi strascichi anche durante la Restaurazione e persino nei primi decenni di vita dello Stato unitario⁷.

È logico che, in un arco cronologico così ampio e caratterizzato da mutamenti radicali delle strutture istituzionali coinvolte nel confronto tra potere secolare e potere ecclesiastico – basti pensare all'evoluzione dei comuni in regimi signorili e principeschi fino all'emersione dello Stato moderno e della monarchia assoluta – le politiche di limitazione dell'autorità ecclesiastica, che possono

⁷ Si veda D. Edigati, *Per un nuovo approccio*, cit., pp. 11-28. In un'ottica di lungo periodo si segnala l'originale saggio di A. Banfi, *A proposito di giurisdizionalismo. Alle origini della questione. I precedenti costantiniani in materia di giurisdizione ecclesiastica*, in D. Edigati-L. Tanzini, *La prassi del giurisdizionalismo*, cit., pp. 29-50, che rinviene nell'epoca dell'impero di Costantino il primo esempio di smottamento della giurisdizione laica in campo ecclesiastico, con riferimento al conflitto esplosivo tra la Chiesa di Roma e i seguaci dell'eresia donatista.

essere definite latamente giurisdizionaliste, non si presentarono ovunque secondo le stesse modalità e intensità, ma seguirono percorsi diversificati a seconda del periodo storico e della realtà politico-istituzionale nell'ambito della quale ogni azione politica veniva elaborata, prodotta ed eseguita. Pur tenendo conto delle differenze nell'azione dei governi in materia ecclesiastica col mutare dei tempi e dei luoghi, è certo tuttavia che in genere le politiche giurisdizionaliste degli Stati italiani di Antico Regime furono a lungo caratterizzate da un approccio basato più sul compromesso che non sullo scontro aperto, sulla ricerca dell'accordo con la controparte piuttosto che sul conflitto e sull'intransigenza. Sin dai primi interventi attuati in materia dagli Stati italiani nel Cinquecento e fino alla metà del Settecento, infatti, l'autorità secolare puntò al raggiungimento di un sostanziale equilibrio nei rapporti con la parte ecclesiastica, da conseguire mediante un'azione costante di coordinamento tra gli uffici e gli organismi riconducibili alle due potestà, con il fine di evitare e prevenire lo scontro, piuttosto che impegnarsi in una vera lotta⁸. L'atteggiamento accomodante che aveva guidato l'azione politica degli Stati italiani per l'intera Età moderna cessò a partire dalla seconda metà del Settecento, allorché, con l'avvento di nuove dinastie di origine straniera su molti dei troni italiani, si assistette all'attuazione di politiche più innovative ed aggressive in materia ecclesiastica⁹.

Per quanto concerne i rapporti tra Stato e Chiesa nei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla nel tardo Settecento, occorre innanzitutto mettere a fuoco i

⁸ Per alcune considerazioni generali sul punto si veda D. Edigati, *Per un nuovo approccio*, cit., pp. 11-28; ma anche G. Greco, *Giurisdizionalismo e modernità, confessionalizzazione e secolarizzazione*, in D. Edigati-L. Tanzini, *La prassi del giurisdizionalismo*, cit., pp. 277-303. Significativi esempi dei primi conflitti tra comuni e vescovi nell'Italia centro-settentrionale sono passati in rassegna M. Ronzani, *Vescovi e città in età comunale (secoli XII-XIII)*, in D. Edigati-L. Tanzini, *La prassi del giurisdizionalismo*, cit., pp. 51-63, che, accanto a situazioni di scontro aperto tra i due poteri, cita alcuni casi esemplari in cui il contrasto fu risolto in via pattizia, come avvenne proprio a Parma nel 1221. La prassi di coordinamento tra corti comunali e tribunali vescovili è confermata per il Trecento toscano dal saggio di L. Tanzini, *Giurisdizione secolare e giurisdizione vescovile nella Toscana del XIV secolo. Casi documentari di conflitti e sovrapposizioni*, in D. Edigati-L. Tanzini, *La prassi del giurisdizionalismo*, cit., pp. 65-89. Per alcuni significativi esempi, si veda per Milano U. Bruschi, *La mitria e il laticlavio. Il Senato e il controllo degli episcopati dello Stato di Milano nel XVII secolo*, in D. Edigati-L. Tanzini, *La prassi del giurisdizionalismo*, cit., pp. 115-146, mentre per la Toscana si veda D. Edigati, *Dalla Congregazione alla prima età lorenese. Il consolidamento del controllo delle istituzioni ecclesiastiche in Toscana fra mezzi giurisdizionali e potere economico*, in D. Edigati-L. Tanzini, *La prassi del giurisdizionalismo*, cit., pp. 183-214.

⁹ Si veda G. Greco, *Giurisdizionalismo e modernità*, cit., pp. 277-303. A titolo di esempio si veda il caso di Modena, per cui E. Tavilla, *La sovranità fiscale. Politica e legislazione giurisdizionalista negli anni del riformismo estense*, in D. Edigati-L. Tanzini, *La prassi del giurisdizionalismo*, cit., pp. 215-238.

presupposti storico-politici necessari a comporre il quadro entro il quale furono concepite e realizzate le politiche del governo borbonico in materia ecclesiastica e si svolse l'operato della Regia Giunta di Giurisdizione¹⁰. Come si è già avuto modo di accennare, l'azione di governo delle dinastie poste alla guida degli Stati italiani di Antico Regime non fu quasi mai ispirata a logiche di lungo periodo e a programmi politici organici e pianificati nel tempo, ma può essere piuttosto descritta come un insieme di atti di amministrazione consistenti in una serie di risposte a bisogni e criticità contingenti. Pertanto, ogniqualvolta sorgeva un problema, il governo predisponeva una reazione che, sommandosi a precedenti analoghi, dava luogo a prassi di amministrazione della cosa pubblica per ciascun settore d'intervento, compreso quello della politica ecclesiastica. I problemi, le esigenze e le criticità che stimolarono questo genere di azione politica ebbero natura essenzialmente finanziaria: gli Stati italiani di Età moderna, infatti, furono affetti da una cronica instabilità finanziaria e, di conseguenza, da un crescente fabbisogno di liquidità che impegnò continuamente i governi nella ricerca di nuove fonti di gettito da realizzare attraverso la leva fiscale. Il caso dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla non si discosta da questo modello, alla luce del quale dovranno essere lette anche le politiche messe in opera in materia ecclesiastica nel piccolo Stato padano per l'intera durata dell'Antico Regime.

I principi di casa Farnese, che ressero il ducato sin dalla sua fondazione nel 1545, non incisero sui privilegi di cui beneficiavano gli enti ecclesiastici, tanto è vero che, quando Guillaume Du Tillot prese le redini del governo, essi godevano di un regime di esenzione fiscale pressoché totale. Ciò era dovuto al fatto che, per lungo tempo, la famiglia Farnese era stata impegnata dapprima nella difesa e, successivamente, nel consolidamento del proprio potere a discapito di altre potenti casate signorili che detenevano ampi e sedimentati possedimenti feudali su larga parte dei territori assegnati nel 1545 da papa Paolo III a Pier Luigi Farnese a titolo di ducato. Tra il XVI ed il XVII secolo l'acquisizione dei feudi appartenenti alle famiglie Torelli, Scotti, Sanvitale, Masi, Sanseverino, e soprattutto dei due piccoli e ricchi dominî appartenenti ai Landi e Pallavicino, consentì ai Farnese di venire in possesso di entrate economiche assai pingui ed in grado di soddisfare ampiamente il fabbisogno delle casse ducali, così da non rendere subito necessario l'intervento sulle esenzioni di cui godevano i soggetti

¹⁰ Un'analisi delle politiche giurisdizionaliste dai farnese ai Borbone, fino al governo di Guillaume Du Tillot, è in D. Edigati, *Una storia da scrivere: controllo delle istituzioni ecclesiastiche e tutela delle prerogative regie fra gli ultimi duchi Farnese e il ministero Du Tillot*, in «Società e storia», 147 (2015), pp. 29-65; sul periodo farnesiano si veda U. Bruschi, *Un Principe totalmente pio, ecclesiastico, apostolico romano». Dinamiche del giurisdizionalismo nel Ducato di Parma e Piacenza da Pier Luigi Farnese alle guerre di Castro*, in D. Edigati-E. Tavilla, *Giurisdizionalismi*, cit., pp. 45-75.

ecclesiastici¹¹.

L'estinzione dei Farnese, avvenuta nel 1731 con la morte dell'ultimo duca Antonio, aprì una fase di forte instabilità politica per i ducati padani, che negli anni seguenti passarono più volte da una dinastia all'altra, finendo per essere addirittura smembrati per qualche tempo con il rischio di perdere l'indipendenza. Infatti, nel 1736, dopo il breve regno di Carlo di Borbone, figlio di Elisabetta Farnese, i ducati passarono agli Asburgo d'Austria, i quali nel 1744 cedettero la città di Piacenza ai Savoia. Queste turbolenze politiche, che influirono negativamente sulla già dissestata situazione finanziaria dei ducati, non provocarono però alcuna modificazione allo *status quo* in materia di politica ecclesiastica, che non conobbe cambiamenti di rilievo rispetto all'epoca farnesiana¹².

La situazione che si è appena descritta cambiò radicalmente a partire dal 1748, allorché i ducati padani furono riuniti sotto lo scettro di Filippo di Borbone, fratello di Carlo nel frattempo divenuto Re di Napoli e di Sicilia, con la protezione delle corti di Francia e Spagna. Dopo i primi anni in cui la politica ducale apparve segnata dall'incertezza circa le sorti del nuovo monarca, che sembrava destinato ad un soggiorno temporaneo a Parma in attesa di essere proiettato su altri più prestigiosi troni, a partire dal 1753 Filippo assunse saldamente la guida dello Stato, avviando un'energica azione di risanamento delle finanze pubbliche attuata mediante il contenimento della spesa, la lotta all'evasione fiscale, la razionalizzazione del sistema impositivo e la sottoposizione delle amministrazioni comunitative ad uno stringente controllo da parte del governo¹³.

L'artefice delle nuove scelte in campo fiscale, l'irlandese Robert Rice, che ricoprì la carica di ministro segretario di stato dal 1753 al 1759, lasciò tuttavia inalterato il regime dei privilegi di cui beneficiavano le istituzioni ecclesiastiche nei ducati ex-farnesiani, preferendo concentrarsi sui difetti che affliggevano il sistema tributario comunitativo ed i rapporti tra comunità ed amministrazione

¹¹ Le politiche fiscali poste in essere nei Ducati di Parma e Piacenza, soprattutto da parte del governo di Guillaume Du Tillot, sono state recentemente esaminate nell'ampio e documentato saggio di C. Maddalena, *Le regole del principe. Fisco, clero, riforme a Parma e Piacenza (1756-1771)*, Milano 2008, per il periodo farnesiano si vedano, in particolare, pp. 54 ss. Per una panoramica sulle politiche giurisdizionaliste dei Ducati di Parma e Piacenza si veda inoltre il recente contributo di P. Alvazzi del Frate-A. Alibrandi, *Tra giurisdizionalismo e laicità dello Stato. Considerazioni sulla politica ecclesiastica del ducato di Parma e Piacenza tra XVIII e XIX secolo*, in A. Errera (cur.), *I codici di Maria Luigia tra tradizione e innovazione. Atti del Convegno di studi, Parma, 29 novembre-1° dicembre 2021*, Roma 2023, pp. 79-93.

¹² Ivi, pp. 89-96.

¹³ Ivi, pp. 97 ss.

ducale¹⁴. Il vero spartiacque nella politica di Filippo di Borbone fu rappresentato dalla nomina del francese Guillaume Léon Du Tillot al rango di segretario di stato in luogo di Rice il 18 giugno 1759. Il nuovo ministro divenne il protagonista assoluto della politica parmense, dando luogo ad un ardito programma di riforme che ebbe tra i principali settori operativi proprio la materia dei rapporti tra Stato e Chiesa. La politica del Du Tillot, che si mosse sempre di concerto con gli interessi dell'alleanza franco-spagnola alla quale la nuova dinastia insediata a Parma era legata, fu essenzialmente ispirata all'esigenza di procurare ai ducati borbonici l'autonomia finanziaria della quale il piccolo Stato difettava, giacché le ingenti spese richieste dalla sontuosa corte di Filippo di Borbone non potevano essere coperte dalle esigue risorse dei ducati padani, ma dipendevano in larga parte da sussidi provenienti dalle corti amiche di Parigi e Madrid¹⁵.

L'azione politica di Du Tillot nei confronti della Chiesa può essere descritta sinteticamente come un estenuante braccio di ferro tra il ministro francese, che puntava ad ottenere l'ampliamento della platea dei contribuenti anche agli esponenti del clero, e la Santa Sede che, al contrario, cercava di mantenere immutato lo *status quo*, in forza del quale gli ecclesiastici godevano di un'immunità pressoché totale di fronte al fisco¹⁶. La politica ecclesiastica del governo Du Tillot può essere scandita in due fasi: in un primo tempo, che va dal 1759 al 1764, il ministro francese s'impegnò nella ricerca di una soluzione concordata con la curia romana al problema posto dalle immunità fiscali di cui godeva il clero a fronte della situazione a dir poco critica in cui versavano le casse del ducato. Il netto rifiuto opposto alle istanze parmensi da papa Clemente XIII, invece, chiuse bruscamente il periodo delle trattative e suscitò l'aspra reazione del governo ducale, che aprì la fase delle riforme unilaterali che resero celebre Guillaume Du Tillot. Già il 25 ottobre 1764, infatti, il governo licenziò la prima ed innovativa riforma in materia ecclesiastica, costituita da un editto ducale che conteneva limitazioni molto radicali agli acquisti di beni da parte degli enti ecclesiastici cosiddetti di «manomorta»¹⁷. Nel gennaio dell'anno seguente, poi, veniva emanato un editto di perequazione fiscale che assoggettava alla tassazione ducale i beni immobili acquisiti dal clero successivamente alla redazione degli estimi farnesiani, e veniva altresì varata la Regia Giunta di Giurisdizione, una magistratura speciale con funzioni di gestione della politica ecclesiastica dei ducati borbonici¹⁸. Gli editti sulla manomorta e sulla perequazione fiscale, in verità, non

¹⁴ Ivi, pp. 135-136.

¹⁵ Ivi, pp. 9-50.

¹⁶ Ivi, pp. 134 ss.

¹⁷ Ivi, pp. 174-188.

¹⁸ Ivi, pp. 189 ss.

ebbero applicazione immediata, giacché di lì a poco la riapertura delle trattative con la curia papale consigliò a Du Tillot di sospenderne l'efficacia come gesto distensivo verso Roma e, d'altra parte, la morte improvvisa del duca Filippo di Borbone, avvenuta il 18 luglio 1765, privò il ministro del più valido sostenitore delle sue politiche giurisdizionaliste, ma già nel gennaio del 1767 il nuovo fallimento della trattativa spinse il segretario di stato a restituire piena vigenza ai due testi normativi.

Con la definitiva rottura delle trattative con Roma si aprì a Parma una nuova e più radicale fase di riforme in materia di politica ecclesiastica. In particolare, il 16 gennaio 1768 il nuovo duca Ferdinando, che era succeduto al padre di Filippo sul trono parmense, emanava un provvedimento che sottoponeva all'*exequatur* ducale tutti i documenti provenienti da autorità straniere, prevedeva la possibilità di ricorrere a tribunali stranieri, ivi compresi quelli ecclesiastici, soltanto su autorizzazione del duca, ed introduceva una riserva sui benefici ecclesiastici dei tre ducati borbonici in favore dei soli sudditi del duca. Il provvedimento suscitò la dura reazione di Clemente XIII, che di lì a poco promulgò un monitorio mediante il quale dichiarava nulla l'intera legislazione adottata a Parma a partire dal 1764: i rapporti tra Parma e Roma si erano fatti ormai incandescenti e la situazione si aggravò ulteriormente nel febbraio del 1768, quando il governo Du Tillot deliberò la soppressione ed espulsione della Compagnia di Gesù dai territori ducali. La politica giurisdizionalista del governo Du Tillot raggiunse il culmine al principio del 1769, con l'emanazione di un editto che prevedeva la soppressione di molti conventi e monasteri, la riduzione del clero regolare maschile, da attuare mediante l'espulsione degli ecclesiastici stranieri, e l'incameramento dei beni così requisiti da parte di un fondo pubblico¹⁹.

Il provvedimento di riorganizzazione degli enti di manomorta rappresentò l'ultima grande riforma del governo Du Tillot: a partire dal 1769, infatti, negli ambienti di corte cominciò a prendere corpo un clima sempre più sfavorevole nei confronti del segretario di stato, le cui politiche giurisdizionaliste gli avevano procurato l'avversione sia di buona parte dell'antica nobiltà locale, tradizionalmente legata al sistema economico della manomorta, sia delle amministrazioni cittadine di Parma e Piacenza, che negli anni del ministero Du Tillot erano state private di qualunque potestà in materia fiscale. D'altra parte, le istanze conservatrici, che avevano lungamente covato sentimenti di riscossa negli anni precedenti, si coagularono intorno alla figura della duchessa consorte Maria Amalia d'Asburgo, convolata a nozze con il duca Ferdinando proprio nel 1769, ed il 19 novembre 1771, anche a seguito di tumulti popolari che ebbero come bersaglio proprio il Du Tillot, il duca Ferdinando si risolse per il licenziamento del

¹⁹ Ivi, pp. 219 ss.

segretario di stato²⁰.

3. *La Regia Giunta di Giurisdizione dalla sua istituzione alla caduta di Guillaume Du Tillot*

L'istituzione della Regia Giunta di Giurisdizione fu certamente una delle più rilevanti riforme tra quelle varate dal Du Tillot negli anni in cui fu al vertice della politica dei ducati borbonici. Come altri stati preunitari italiani, i ducati di Parma, Piacenza e Guastalla non si erano mai dotati di un organismo speciale competente per la gestione della politica ecclesiastica, ma l'articolato programma di riforme inaugurato in materia dal Du Tillot rese necessaria l'adozione di tale misura, sia per avere a disposizione un organismo che desse corretta e coerente esecuzione alle nuove leggi, sia allo scopo di coinvolgere il ceto dei togati parmensi nella programmazione ed attuazione delle politiche giurisdizionaliste del segretario di stato. La genesi e i primi anni di funzionamento della Regia Giunta hanno già costituito oggetto d'indagine da parte della storiografia, ma in questa sede è necessario ripercorrere almeno sommariamente tali argomenti, che costituiscono il presupposto dei fatti esaminati nel presente saggio.

Il 19 gennaio 1765, pertanto, il duca Filippo di Borbone promulgava il *Piano del nuovo tribunale di giurisdizione di Sua Altezza Reale*, che disciplinava la composizione ed il funzionamento del nuovo organismo: la Giunta, in particolare, sarebbe stata composta da sette giuristi locali e presieduta direttamente da Guillaume Du Tillot quale ministro segretario di stato. La scelta in favore dei giuristi nazionali rispondeva al desiderio di Du Tillot di incentivare la partecipazione dei togati dei ducati borbonici alla predisposizione ed attuazione del suo ambizioso programma di riforme, nonché di continuare ad avvalersi dell'aiuto che molti dei rappresentanti di quel ceto gli avevano fornito per preparare le riforme adottate negli anni precedenti.

Il 30 gennaio del 1767 l'apparato legislativo che disciplinava la Regia Giunta veniva completato con l'emanazione delle *Istruzioni concernenti le incombenze della Giunta all'effetto di togliere gli abusi introdotti in pregiudizio de' diritti della Suprema Giurisdizione negli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, che individuavano le competenze del nuovo organismo. Nell'elaborazione del documento, Du Tillot e i suoi collaboratori avevano tratto ispirazione dalle legislazioni di altri Stati italiani, come il Granducato di Toscana, la Repubblica di Genova o la Lombardia

²⁰ Ivi, pp. 143-144.

asburgica, ma soprattutto avevano trovato utili esempi nelle norme vigenti nel confinante Ducato di Modena²¹.

Le *Istruzioni* del 30 gennaio 1765 investivano la Giunta di un ampio ventaglio di competenze di tipo consultivo, esecutivo, giudiziario. In primo luogo, infatti, al nuovo dicastero vennero attribuiti compiti di controllo molto penetranti sull'attività degli enti ecclesiastici, a partire dalla vigilanza sulle violazioni dei limiti imposti in materia di giurisdizione ai tribunali vescovili ed alle corti dell'Inquisizione e sull'attività editoriale di questi enti. Alla Giunta fu devoluto anche il controllo sugli enti di manomorta, con tanto di poteri di soppressione degli enti ecclesiastici appartenenti al clero regolare che non soddisfacevano esigenze di pubblica utilità, nonché la possibilità di porre il divieto alle fondazioni di nuovi conventi e monasteri e ispezionare la consistenza patrimoniale di quelli già esistenti²².

Durante i primi due anni di vita, il nuovo organismo espletò soprattutto attività consultiva in favore di altri enti, come la congregazione dei comuni, fornendo chiarimenti interpretativi riguardanti alcune delle disposizioni recentemente introdotte dal Du Tillot, ed esaminando le istanze presentate da ecclesiastici ed enti di manomorta per ottenere il riconoscimento dell'immunità in deroga alla legislazione in materia. Oltre a questo tipo di attività, la Giunta fu impegnata nella programmazione di nuove riforme caldegiate da Du Tillot, come il divieto per i sudditi del duca di fare ricorso a tribunali stranieri, l'introduzione di ulteriori e più stringenti controlli sugli enti di manomorta, la riserva dei benefici in favore dei sudditi ducali, l'istituzione di un sussidio statale per i parroci che versassero in condizioni d'indigenza e, soprattutto, la creazione di un nuovo organismo al quale devolvere il controllo sui benefici vacanti. La lentezza che caratterizzò l'operato della Giunta nei primi due anni di attività, tuttavia, suscitò il malumore del segretario di stato, che nel dicembre 1766 si vide costretto a sostituirla il presidente, Girolamo Nasalli, con il più fidato Giacomo Maria Schiattini: il Nasalli, in effetti, era noto per l'orientamento moderato e conciliante nei confronti della parte ecclesiastica che l'aveva portato a più riprese a scontrarsi apertamente con l'avvocato fiscale Riga, e la Giunta aveva risentito negativamente del dissidio tra i due alti magistrati quanto a speditezza ed efficienza dei lavori, mancando sostanzialmente di raggiungere gli obiettivi che le erano stati assegnati da Du Tillot²³.

L'assunzione della presidenza della giunta da parte di Schiattini provocò un vigoroso cambiamento di rotta nel funzionamento del dicastero, che dal 1767

²¹ Ivi, pp. 191-192.

²² Ivi, pp. 190 ss.

²³ Ivi, pp. 217-219.

fino alla destituzione di Du Tillot rispose senza indugio alle direttive del ministro. Nel febbraio del 1767, inoltre, al fine di alleggerire il pesante carico di lavoro che gravava sulla giunta, veniva istituita la figura del Regio Soprintendente ai luoghi pii, nella persona dell'avvocato Francesco Civeri, con funzioni essenzialmente consultive in favore del dicastero relativamente all'esame della grande quantità di ricorsi presentati da enti ecclesiastici e di manomorta contro gli editti emanati dal governo soprattutto per quanto riguardava il controllo sui patrimoni e i bilanci degli stessi enti²⁴.

Sotto la presidenza di Schiattini, per quasi un quinquennio, la Regia Giunta operò a stretto contatto con Du Tillot, eseguendone con solerzia le direttive e collaborando attivamente alla predisposizione dei suoi progetti di riforma. Di lì a poco, tuttavia, il clima di ostilità, che si era andato formando a Parma contro il ministro segretario di stato, sfociò nella sua destituzione e nella riscossa degli elementi conservatori della corte ducale. Il periodo in cui Guillaume Du Tillot ebbe in mano il governo dei ducati borbonici era stato complessivamente caratterizzato da una serie di riforme molto ardite in campo ecclesiastico, che innovarono a fondo una legislazione rimasta sostanzialmente ferma agli inizi dell'Età moderna. Gli anni che seguirono alla destituzione del ministro francese, invece, furono contrassegnati dalla controffensiva degli elementi più conservatori della corte e della società parmense.

4. Le linee della politica ecclesiastica a Parma dopo il Du Tillot nella prassi della Regia Giunta di Giurisdizione

L'11 novembre 1771 il presidente della Regia Giunta, conte Schiattini, ricevette la notizia della destituzione del primo ministro Du Tillot e della sua sostituzione con lo spagnolo Don José Agustino de Llano. Il cambio della guardia alla guida del governo non incise però sulla vita della Giunta, che continuò a funzionare in virtù di oliati meccanismi. Già il giorno seguente, 12 novembre, infatti, la segreteria di stato trasmetteva alcuni ricorsi al supremo dicastero ecclesiastico affinché provvedesse all'istruzione delle relative pratiche²⁵. Lo spoglio delle ricche serie archivistiche prodotte dalla Regia Giunta di Giurisdizione consente di ricostruire con una certa precisione le procedure adottate dal tribunale nell'esercizio delle proprie competenze. Le pratiche si aprivano sempre con il ricorso dell'interessato, che però non veniva depositato direttamente presso la Regia Giunta, ma doveva essere indirizzato in prima istanza al sovrano, il

²⁴ Ivi, pp. 232-233.

²⁵ ASPr, *Regia Giunta di Giurisdizione, Carteggio*, 24, s.n.

quale poi lo «abbassava» al dicastero ecclesiastico per il tramite della segreteria di stato. In ordine a questi ricorsi, la Regia Giunta esercitava talora funzioni giurisdizionali, talaltra consultive, a seconda del quesito formulato dalla segreteria di stato che accompagnava l'atto delegato. Per elaborare i pareri, i magistrati della Regia Giunta si servivano dei precedenti in materia, ai quali facevano espresso riferimento nel corpo del testo del consulto per corroborare le loro determinazioni.

Per ricostruire la storia della Giunta, i suoi indirizzi operativi e i rapporti con la politica ducale, è necessario esaminare sistematicamente la documentazione che questo organismo produsse nei suoi principali settori di competenza.

4.1. *Il diritto di asilo*

Nel periodo immediatamente successivo alla caduta del Du Tillot, la Regia Giunta continuò ad operare seguendo l'orientamento anticurialistico che si era consolidato durante il governo del ministro francese. Già dall'anno seguente, tuttavia, in coincidenza con l'assunzione della presidenza del supremo dicastero da parte del conservatore Francesco Dall'Aglio, la prassi della Regia Giunta cominciò a palesare un atteggiamento più morbido nei confronti delle istituzioni religiose, spia di un progressivo riposizionamento del dicastero all'insegna di un maggiore rispetto delle prerogative ecclesiastiche²⁶. La nuova sensibilità della Giunta si palesò già ai primi di giugno del 1772, in materia di diritto di asilo, con riferimento alla supplica di un certo Gaetano Pampari che, accusato di omicidio nel confinante Ducato di Modena, si era rifugiato in territorio parmense, dove, dopo avere ottenuto asilo dalle autorità ecclesiastiche locali, si era consegnato a quelle civili dietro rassicurazione che, sebbene fisicamente si trovasse nelle mani del braccio secolare, ne sarebbe stata giuridicamente rispettata l'immunità, ottenuta grazie alla protezione ecclesiastica che gli era stata preventivamente concessa. Di fronte alle insistenze delle autorità modenesi che pretendevano la riconsegna dell'accusato in base ai trattati vigenti tra i due ducati padani, la Regia Giunta fu investita della questione con il compito di dirimere la piccola disputa di diritto internazionale. Esaminati gli atti, il dicastero parmense si risolse non soltanto per il respingimento delle istanze modenesi, ma accompagnò tale decisione con il rilascio del Pampari e la restituzione del medesimo alle autorità ecclesiastiche, nel pieno rispetto delle regole del diritto di asilo²⁷.

Al di là della vicenda del Pampari, il cambiamento di orientamento della

²⁶ ASPr, *Regia Giunta di Giurisdizione, Carteggio*, 25, s.n.

²⁷ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

Regia Giunta nei confronti delle istituzioni ecclesiastiche emerge chiaramente rispetto ai primi casi di cui l'ente si era occupato a ridosso della destituzione del Du Tillot. In questo periodo, la materia del diritto d'asilo risulta abbastanza frequentata da parte della Regia Giunta, che di lì a poco si trovò investita di una serie di spinose questioni sul tema, dalle quali risulta come il contegno assunto dal supremo dicastero nel caso Pampari non fosse episodico, ma integrasse, al contrario, il primo atto di un vero e proprio cambio di rotta nella politica ecclesiastica dell'ente. Tra il 6 luglio e il 24 agosto 1772, ad esempio, il dicastero licenziò una serie di pareri indirizzati al ministro segretario di stato che rispecchiavano un atteggiamento molto cauto nei confronti delle prerogative ecclesiastiche: il caso sottoposto all'attenzione della Giunta presentava forti analogie con quello da ultimo esaminato, poiché verteva sulla richiesta di asilo ecclesiastico avanzata al vescovo di Parma da parte di tal Pellegrino Fusi, ricercato anch'esso dal governo modenese per via di un reato commesso nel territorio di quel ducato. Nei due pareri indirizzati al segretario di stato de Llano ed in quello rilasciato al proprio presidente Dall'Aglio, la Regia Giunta si pronunciò tutte le volte in favore del rispetto della giurisdizione ecclesiastica, consigliando che la decisione sulla consegna del reo venisse rimessa al vescovo parmense, e non ad altri²⁸.

Devono essere comunque segnalati altri casi in cui la Regia Giunta si occupò del problema del diritto all'asilo ecclesiastico mediante l'adozione di una serie di accorgimenti diretti a contenerne la forza espansiva. Il 2 ottobre 1772, per esempio, la Regia Giunta risolveva un conflitto tra istituzioni ecclesiastiche e autorità civili riguardante il caso del granatiere Giuseppe Lepori, che, dopo avere ferito alcuni commilitoni esplodendo alcuni colpi dal proprio fucile, aveva cercato la protezione ecclesiastica. In questo caso, sulla scorta delle testimonianze dei commilitoni e di un motivato parere medico che giudicava il Lepori affetto da «furore malenconico» e quindi non imputabile, il supremo dicastero ritenne non applicabile alla fattispecie la normativa sull'asilo ecclesiastico, ma consigliò di custodire il militare «a prevenire d'ogni eccesso in cui potesse trascorrere, ove di nuovo fosse attaccato da un simile furore». Il 12 ottobre dello stesso anno, poi, la Regia Giunta dichiarava non applicabile il diritto d'asilo in favore di un certo Antonino Arisi, poiché il convento di S. Anna, ove costui aveva cercato rifugio, era stato da tempo sconsecrato e aggregato al Patrimonio dei Poveri²⁹.

²⁸ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

²⁹ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

4.2. *Il controllo sui luoghi pii e sull'edilizia sacra*

Un altro terreno di frequenti scontri tra autorità laiche e religiose era rappresentato dalla gestione dei luoghi pii, vale a dire il complesso degli enti assistenziali che si trovavano sotto la gestione diretta del clero secolare o regolare. Nel corso del Settecento, le politiche giurisdizionaliste dei sovrani italiani ridussero un po' dovunque gli spazi di autonomia di questi enti, assoggettandoli ad uno stringente controllo statale fino ad arrivare, talvolta, alla loro soppressione, come per esempio a Parma. Du Tillot, infatti, aveva abolito larga parte degli enti assistenziali a conduzione religiosa esistenti nel ducato per incamerarne i beni in un nuovo ente pubblico denominato Patrimonio dei Poveri. Con la caduta del ministro francese si assistette al tentativo, da parte delle autorità ecclesiastiche, di recuperare almeno in parte gli spazi perduti: di fronte a queste istanze, il nuovo corso della Regia Giunta di Giurisdizione fu improntato ad una certa comprensione delle ragioni della Chiesa. Il 31 agosto 1772, ad esempio, a fronte della richiesta di trasformare il conservatorio laicale annesso allo «Spedale degli Infermi» di Fiorenzuola in un convento di domenicane, il supremo tribunale non frappose ostacoli, rilasciando un parere ampiamente favorevole. Il sovrano, da parte sua, recepì l'intendimento della Giunta con regio rescritto reso il successivo 10 settembre³⁰.

Uno degli strumenti che potevano essere utilizzati per tenere sotto controllo il clero era costituito dalla limitazione dei luoghi ove fosse possibile impiantare il noviziato, giacché riducendone il numero, sarebbe stato possibile regolamentare la crescita quantitativa del clero nel territorio dello Stato. Sotto il governo Du Tillot il numero di questi luoghi era stato infatti ridotto, ma dopo la sua caduta le autorità religiose cercarono in vari casi di riconquistare il terreno perduto e la Regia Giunta non frappose molte resistenze di fronte a queste richieste. Il 1° marzo 1773, ad esempio, il tribunale rendeva parere favorevole alla rifondazione del noviziato presso la canonica dei lateranensi di Piacenza, con l'unica limitazione che a beneficiare di tale servizio fossero soltanto i sudditi del ducato e non anche gli stranieri³¹.

A partire dal 1774, in coincidenza con l'ascesa di Giuseppe Pompeo Sacco alla carica di ministro segretario di stato, le politiche delle autorità ducali in materia ecclesiastica divennero decisamente più concilianti e benevole, e si assistette ad un'opera di progressivo smantellamento di molti dei risultati raggiunti dal Du Tillot. La Regia Giunta aderì con convinzione al nuovo corso. Per quanto riguardava i luoghi pii, già il 1° luglio 1774 il supremo tribunale

³⁰ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

³¹ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

ecclesiastico rilasciava parere ampiamente favorevole all'erezione di un nuovo luogo pio a beneficio delle fanciulle non maritate in Bilegno di Borgonovo, nel territorio piacentino, su richiesta del parroco locale. In questo caso, non soltanto la Giunta accolse l'idea di istituire un nuovo luogo pio, ma a fronte della richiesta del podestà di Bilegno di escludere il parroco dall'amministrazione del patrimonio da destinarsi al luogo pio o al massimo di attribuirgli esclusivamente un voto consultivo, il supremo dicastero ignorò questa proposta e ne attribuì la gestione congiunta al parroco ed al comune³².

Ovviamente, la Giunta non si dimostrò sempre incondizionatamente favorevole alle richieste di istituire nuovi luoghi pii, poiché il supremo tribunale esaminava ogni fattispecie con grande attenzione, avendo soprattutto riguardo all'effettiva utilità che il nuovo ente avrebbe potuto portare o meno al bene pubblico, nonché alla congruità del patrimonio di dotazione rispetto allo scopo istituzionale del nuovo soggetto, onde evitare la nascita di luoghi pii che, per l'insufficienza del proprio patrimonio, avrebbero in seguito riscontrato problemi di funzionamento. È il caso, ad esempio, della supplica avanzata da una certa Rosa Orzi, che chiedeva la concessione del beneplacito ducale per l'istituzione, nella città di Parma, di un luogo pio denominato «delle Luigine», votato al sostentamento delle donne povere non maritate: a questo proposito, valutate l'esiguità del patrimonio di dotazione e l'esistenza in città di altri simili istituzioni, ossia quelli delle «vicentine», delle «giuseppine», delle «mendicanti», e delle «orfane dello spedale», la Regia Giunta decise, il 20 agosto 1779, di negare il consenso alla creazione delle «luigine», consigliando tuttavia di non rigettare *sic et simpliciter* la supplica della Orzi, ma di venire invece incontro ai suoi desideri dirottando il patrimonio di dotazione destinato alle «luigine» ad uno dei luoghi pii già esistenti³³.

L'edilizia sacra era un tema strettamente connesso all'immunità locale di cui godevano gli edifici religiosi, giacché il loro incremento quantitativo avrebbe necessariamente comportato come conseguenza il rafforzamento sul territorio di questa prerogativa ecclesiastica. La Regia Giunta non mancò di far sentire la propria voce a riguardo, manifestando però dal 1772 un atteggiamento molto morbido verso le richieste di costruzione di edifici sacri, in particolare in materia di ampliamento di fabbricati già esistenti. Il problema era disciplinato dal capitolo VII della regia Prammatica del 29 maggio 1768, che distingueva gli ingrandimenti nelle due specie degli ampliamenti «interni» ed «esterni», a seconda che il terreno occupato dall'addizione fosse già di proprietà ecclesiastica o, invece, non fosse tale. Ovviamente le autorità secolari guardavano con maggior favore

³² ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

³³ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

alla prima tipologia di ampliamento che, a differenza della seconda, non comportava una maggiore estensione dell'immunità locale dell'edificio interessato dai lavori. In applicazione di questa normativa, il 20 marzo 1772 la Regia Giunta esprimeva parere favorevole al rilascio del placito regio per l'ampliamento dell'oratorio di S. Giovanni Decollato in Parma, posto che le nuove opere sarebbero state eseguite in parte su un terreno ed in parte demolendo un fabbricato, entrambi di proprietà della Congregazione del Santissimo Nome di Gesù, che era l'ente che chiedeva il permesso di eseguire i lavori³⁴.

Se era quasi scontato che gli ampliamenti cosiddetti «interni» non incontrassero l'opposizione della Giunta, il supremo dicastero ecclesiastico non si mostrò particolarmente rigido neanche nei riguardi degli ampliamenti «esterni» che, come si è già accennato, a differenza dei primi, producevano un allargamento dell'immunità locale. In data 7 settembre 1772, ad esempio, la Giunta dava parere positivo al rilascio del regio beneplacito per l'ampliamento di una cappella esistente nella chiesa di Zibello, motivando che, sebbene si trattasse, appunto, di un ampliamento di tipo «esterno», la sua ridotta entità non avrebbe comportato un effettivo accrescimento dell'immunità locale dell'edificio³⁵.

Certamente più delicata sul piano dell'estensione dell'immunità locale era la questione della costruzione di nuovi fabbricati religiosi. A partire soprattutto dal 1774, la Regia Giunta si distinse per il marcato favore accordato all'edificazione di fabbricati ecclesiastici nuovi, come quando, il 10 giugno di quell'anno, rese parere positivo al sovrano per la concessione del beneplacito in favore della costruzione di un nuovo oratorio nel territorio del comune di Spora, così come il 10 aprile del 1775 si espresse in senso positivo per l'erezione di un altro oratorio per la villa di Malendriano. Questo indirizzo proseguì negli anni successivi, come dimostra il parere positivo rilasciato l'8 dicembre 1776 in favore della concessione del decreto di ammortizzazione per permettere alla chiesa di Taviano di accettare un lascito pio «di un corpo di case» da trasformare in oratorio³⁶. Ancora, il 13 novembre 1778 la Giunta rilasciava parere favorevole alla concessione del decreto sovrano di ammortizzazione in risposta alla supplica inoltrata dagli amministratori del seminario di Borgo San Donnino, che chiedevano il permesso di acquistare un fabbricato contiguo all'edificio che ospitava il seminario da un certo Lorenzo Tommasini: la Giunta, in particolare,

³⁴ ASPr, *Regia Giunta di Giurisdizione, Carteggio*, 25, s.n., in copia anche in ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.; il placito fu concesso dal sovrano il successivo 2 aprile, per cui vedasi ancora ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

³⁵ ASPr, *Regia Giunta di Giurisdizione, Carteggio*, 26, s.n., anche in copia in ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

³⁶ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

giustificava la propria decisione con il maggiore spazio di cui avrebbero goduto gli alunni e con l'allontanamento «di ogni disturbo e distrazione alla gioventù che suole alle volte nascere nelle case confinanti, onde si verifica una specie di ben pubblico, sì per il maggior ornato della città, come per la più comoda ospitalità degli alunni»³⁷.

L'atteggiamento favorevole verso le istituzioni ecclesiastiche manifestato dal duca Ferdinando e dal ministro Sacco ricevette un'ulteriore spinta dal successore di quest'ultimo nella carica di segretario di stato, Prospero Valeriano Manara, che ricoprì l'incarico dal 1781 al 1786. Ad esempio, uno dei primi atti in materia ecclesiastica del suo ministero, adottato il 25 gennaio 1782, consistette appunto nella concessione da parte della Regia Giunta del parere favorevole all'ingrandimento dei locali del monastero dello Spirito Santo di Piacenza mediante acquisto e demolizione di un contiguo mulino, in modo da eliminare il disturbo che il rumore della macina recava alle monache e rendere più confortevole la loro vita mediante l'acquisizione di nuovi locali³⁸.

4.3. *La provvista beneficiale*

Tra i principali settori d'intervento della Regia Giunta di Giurisdizione figurava anche la provvista beneficiale e, in generale, la gestione del patrimonio ecclesiastico. Negli anni che seguirono alla rimozione del Du Tillot dall'incarico, il supremo dicastero fu destinatario di un cospicuo numero di istanze dirette a conseguire il ripensamento di decisioni e orientamenti adottati nel corso degli anni precedenti, in modo da ridimensionare gli effetti negativi che le politiche giurisdizionaliste del ministro francese avevano prodotto sui patrimoni degli enti religiosi. Già il 25 novembre 1771 la Regia Giunta rilasciava due pareri relativi ad altrettante suppliche «abbassate» dal duca Ferdinando il 27 ottobre. In questa prima fase del nuovo corso politico parmense, la Regia Giunta continuò ad attenersi ad un orientamento di tipo giurisdizionalista abbastanza rigido. Nel primo dei due casi portati all'attenzione del tribunale ecclesiastico, la Confraternita della Morte di Fiorenzuola chiedeva che il sovrano modificasse una decisione assunta il 29 dicembre dell'anno precedente dal Fiscale della Regia Soprintendenza ai Luoghi Pii, consistente nell'imposizione di un contributo annuo di lire 700 a beneficio dell'Ospedale degli Infermi di Fiorenzuola, e nel trasferimento coattivo di alcuni immobili in favore del medesimo ente di assistenza. La confraternita motivava le proprie proteste adducendo ragioni prettamente

³⁷ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

³⁸ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

economiche, lamentando cioè che l'eccessiva gravosità delle già menzionate imposizioni avrebbe messo a repentaglio l'esistenza stessa dell'istituzione e in ultima istanza chiedeva la cancellazione del contributo annuale e la restituzione degli immobili confiscati. Il parere della Giunta non fece sconti alla confraternita: per quanto concerne la confisca degli immobili, infatti, il tribunale ne confermò la validità, argomentando che si trattava di immobili già destinati all'accoglienza dei pellegrini, che in virtù di tale destinazione d'uso dovevano considerarsi incamerati d'ufficio al Patrimonio dei Poveri, che aveva raccolto in un'unica massa pubblica tutti i beni già appartenuti ai luoghi pii soppressi da Du Tillot. L'unica limitata apertura della Giunta nei confronti della Confraternita consistette nella concessione della facoltà di documentare l'eccessiva gravosità del contributo annuo in favore dell'Ospedale degli Infermi, giacché tale lagnanza risultava del tutto sprovvista di prove³⁹.

Con la seconda istanza «abbassata» dal duca, il frate agostiniano Francesco Zecca domandava la restituzione della somma di duemila lire parmensi, che il religioso aveva devoluto al proprio convento in Borgo Taro quando aveva pronunciato i voti. Lo Zecca riteneva di poter rientrare in possesso del denaro in ragione della soppressione dell'istituto, avvenuta due anni e mezzo prima ad opera del governo del Du Tillot. Sul punto, la Regia Giunta si dimostrò inflessibile, respingendo *in toto* il ricorso con argomentazioni prettamente giuridiche, nel senso che la somma era stata devoluta al convento soppresso in parte a titolo di dote e in parte di elemosina, vale a dire mediante due atti di donazione irrevocabile⁴⁰.

Il 9 dicembre 1771, poi, su sollecitazione del duca Ferdinando che chiedeva lumi circa il ritardo nell'esecuzione di una sentenza resa dalla Giunta stessa il 27 settembre di quell'anno, per mezzo della quale veniva riconosciuto il giuspatronato laico sopra un beneficio in favore di una certa Angiola Manici, alla quale era pervenuto per eredità da parte della famiglia dei conti Bagliani, il supremo tribunale addossava gran parte della responsabilità nel ritardo alla curia vescovile, utilizzando contro di essa parole di fuoco. Secondo la Regia Giunta, infatti, le ragioni della mancata esecuzione del giudicato dovevano attribuirsi, tra gli altri, alla curia vescovile, che frapponeva capziose eccezioni dirette in realtà *«all'odioso ed esorbitante effetto contemplato dalla curia vescovile, che è quello di spogliare una famiglia laica posseditrice da tanto tempo per far subentrare il Fisco ecclesiastico e rendere così libero il benefizio a favore del vescovo, e nei casi di riserva alla curia romana»*. La risposta al duca, pertanto, assumeva il contenuto di una vera e propria denuncia frontale verso le istituzioni ecclesiastiche, colpevoli di perseguire i propri interessi in

³⁹ ASPr, *Regia Giunta di Giurisdizione, Carteggio*, 24, s.n.

⁴⁰ ASPr, *Regia Giunta di Giurisdizione, Carteggio*, 24, s.n.

spregio della legislazione ducale, e dava il preciso segnale di come i togati che componevano il supremo tribunale non intendessero in alcun modo discostarsi dalle linee guida che ne avevano caratterizzato l'azione sotto il precedente governo⁴¹.

Fu proprio in relazione alla materia beneficiale che, tra i mesi di marzo e luglio del 1772, il supremo dicastero ecclesiastico dovette affrontare il primo rilevante problema, con implicazioni di tipo politico, insorto nel periodo successivo alla destituzione di Du Tillot. Nel mese di marzo 1772, infatti, a fronte della volontà del Duca di riservare una pensione a favore di un certo signor Azara gravandone il beneficio ecclesiastico di patronato regio connesso alla chiesa parrocchiale di Samboreto, il vescovo di Borgo San Donnino, competente per territorio, sollevò con lettera del 16 di quel mese la questione se tale atto, per risultare legittimo, necessitasse dell'indulto pontificio. Il vescovo, in particolare, opponeva al sovrano un decreto di papa Innocenzo XII, confermato da una costituzione di Benedetto XIII e registrato nell'ultimo sinodo della diocesi di Borgo San Donnino, che vietava la riserva di pensioni sui benefici curati, anche di giuspatronato laico. Si trattava di un problema non meramente formale, con risvolti di un certo peso per i rapporti tra il ducato parmense e la Santa Sede, giacché riconoscere l'esigenza di un indulto, ossia un provvedimento autorizzatorio papale, nella gestione dei benefici di diretto giuspatronato regio, avrebbe comportato una limitazione dell'esercizio dei poteri sovrani in materia ecclesiastica ed una compromissione del prestigio del duca nei confronti del pontefice.

La questione costituì un banco di prova importante per la Regia Giunta, che produsse a riguardo una serie di documentate memorie dalle quali traspariva con chiarezza come il supremo dicastero avesse rinunciato all'intransigenza che aveva contrassegnato i primi passi mossi sotto il regime del Du Tillot, per adottare, invece, un atteggiamento molto più moderato e tendente al compromesso. Inizialmente, per la verità, in un primo parere del 27 marzo indirizzato al ministro segretario di stato, la Giunta aveva assunto una posizione molto netta in favore dell'autonomia del sovrano, affermando che le imposizioni di pensioni sui benefici dell'ex Stato Pallavicino, come quello oggetto del caso sottoposto all'esame del dicastero, non necessitavano dell'indulto pontificio, essendo sufficiente il beneplacito apostolico da rilasciare al beneficiario della pensione. La Giunta motivava la propria risoluzione argomentando che, non essendo soggetta a indulto la nomina dei titolari dei benefici insistenti sul territorio dello Stato Pallavicino, per lo stesso principio non potevano esserlo neanche gli atti che da essa traevano fondamento, come, appunto, l'istituzione di pensioni sul

⁴¹ ASPr, *Regia Giunta di Giurisdizione, Carteggio*, 24, s.n.

beneficio stesso. Il diritto spettante al sovrano di nominare i titolari dei benefici Pallavicino, infatti, discendeva non già da un grazioso indulto pontificio, ma da «titoli di giustizia per fondazione, datazione e costruzione», ossia dalla diretta attribuzione di tale potestà al sovrano da parte dei fondatori dei singoli benefici e, pertanto, l'intero complesso dei poteri dei quali constava il patronato, ivi compreso quello di creazione di pensioni, non poteva che seguire il medesimo regime giuridico caratterizzato dall'esercizio di essi in totale assenza del vincolo dell'indulto papale⁴².

Il succinto parere fornito dalla Giunta nel mese di marzo non dovette servire allo scopo, se l'11 maggio dello stesso anno il supremo dicastero ritornava sulla questione con un secondo consulto di maggior spessore. Questa volta, pur ribadendo con decisione la posizione già assunta con il parere del 27 marzo, la Giunta fornì un consulto molto articolato a sostegno della propria tesi, distinguendo tra due generi di pensioni, ossia la «personale» e la «reale»: per quanto riguarda l'istituzione delle prebende del primo tipo, gravanti sulla persona del titolare del beneficio e di durata limitata alla sua vita, si riteneva che fosse sufficiente l'approvazione del vescovo di Borgo San Donnino, attesoché la pensione così costituita non risultava in alcun modo collegata al patrimonio ecclesiastico. Oltretutto occorreva, secondo la Giunta, considerare lo speciale *status* di cui godevano i benefici di patronato regio all'interno del più ampio *genus* dei benefici di patronato laicale. Il supremo tribunale, infatti, ricordava che, per regola comunemente accettata anche dalla dottrina curialista, i patronati regi potevano essere assoggettati alle norme contenute nelle costituzioni pontificie soltanto laddove essi vi venissero specificamente e nominativamente menzionati, giacché, in mancanza di ciò, era da intendersi che i precetti papali fossero applicabili esclusivamente ai patronati laicali non regi.

La stessa motivazione veniva adottata dalla Regia Giunta anche per confutare l'ipotesi del ricorso all'indulto pontificio per l'istituzione delle pensioni del secondo tipo, che gravavano sulla base reale dell'istituto beneficiale e, perciò, colpivano più delle personali la libertà ecclesiastica, essendone la durata commisurata alla vita del pensionario, che poteva protrarsi ben oltre la vita del primo pensionante. Relativamente a questa specie di pensioni, tuttavia, nel suo secondo intervento la Giunta riconobbe alla Santa Sede un limitato potere d'intervento, consistente nell'apposizione del beneplacito pontificio in calce alla supplica del soggetto designato dal sovrano quale beneficiario della pensione, senza necessità della spedizione delle lettere o bolle apostoliche di conferma da parte della Dataria pontificia. Oltre alle rilevanti implicazioni politiche nei

⁴² ASPr, *Regia Giunta di Giurisdizione, Carteggio*, 25, s.n., in copia anche in ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

rapporti tra Parma e la Santa Sede, la questione presentava anche altri risvolti pratici di una certa importanza, attesoché l'invio delle bolle confermative da parte della cancelleria pontificia comportava un esborso notevole da parte del pensionario, che veniva meno, invece, laddove si ritenesse sufficiente l'approvazione del pontefice vergata ai piedi della supplica. La Regia Giunta non mancò di giustificare tale ultima presa di posizione mediante una comparazione di prestigio del duca parmense ai sovrani di Spagna, Francia e Napoli, ai quali era appunto concesso di imporre pensioni sui benefici regi senza dover fare ricorso alla spedizione delle bolle ad opera della Dataria, addirittura anche nei casi in cui il patronato su tali benefici discendesse da indulto papale e non, come nel caso dello Stato Pallavicino, da «titoli di giustizia»⁴³.

Di lì a poco, tuttavia, la Regia Giunta dovette tornare sull'argomento con un'ulteriore e più corposa memoria datata 29 maggio, nella quale portava ad esempio da applicare al caso parmense il concordato stipulato tra regno di Napoli e Santa Sede, che prevedeva la pratica dell'indulto esclusivamente per i benefici di libera collazione e non già per quelli di regio patronato, che ne erano invece esentati⁴⁴. La *querelle* si chiuse con un ultimo memoriale indirizzato dalla Giunta al ministro segretario di stato in data 6 luglio 1772, con il quale i supremi magistrati parmensi ripercorsero in un dotto *excursus* la classificazione dei benefici di patronato regio, distinguendo tra «graziosi», ossia concessi dal pontefice, e «di giustizia», derivanti, cioè, dall'attribuzione diretta del patronato al sovrano da parte dei fondatori o rifondatori del singolo beneficio. In quest'ultima memoria, la Regia Giunta produsse un parere più accorto e volto al compromesso, nell'ambito del quale venne pienamente riconosciuto al pontefice il diritto di concedere l'indulto sui soli benefici «graziosi», attesoché, derivando i poteri del patrono dalla volontà papale, appariva logico che anche l'esercizio di essi necessitasse del suo intervento autorizzatorio espresso dalla spedizione delle lettere apostoliche ad opera della Dataria.

È in chiusura del parere, laddove vengono prospettate le possibili soluzioni al problema, che la Regia Giunta manifesta tutta la prudenza che segna il cambiamento della politica ecclesiastica dello stato parmense nei confronti dell'autorità ecclesiastica. I magistrati ecclesiastici, in particolare, fornirono una terna di possibilità: scavalcare la Dataria e ricorrere direttamente al pontefice, inoltrando la richiesta di concessione del provvedimento di grazia da apporre in calce alla supplica del pensionario; aprire una trattativa con la Dataria stessa; avviare, infine, un contenzioso con Roma sulla base delle argomentazioni fornite dalla Giunta nei precedenti memoriali, con l'obiettivo ultimo di trovare un

⁴³ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

⁴⁴ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

compromesso con la Dataria consistente nell'accettazione della pratica della spedizione delle bolle apostoliche, a condizione di una consistente decurtazione dell'importo della tassa dovuta per il rilascio delle medesime. Orbene, fra le tre potenziali soluzioni, la Giunta non faceva mistero di prediligere la prima, certamente la più cauta, affermando che «per ogni prudente riflesso, e per evitare le questioni, debba prelativamente promoversi quello dell'immediato ricorso a Sua Beatitudine, e quallora tale mezzo si rendesse inutile rimettere all'arbitrio e alla prudenza del Sig. Azara di valersi dell'uno o dell'altro degli altri due suggeriti mezzi»⁴⁵.

Se le ingerenze della Curia romana in materia beneficiale continuarono ad essere avvertite con preoccupazione da parte della Regia Giunta anche dopo il tramonto di Du Tillot, il supremo dicastero ecclesiastico si mostrò decisamente più malleabile nei riguardi delle molte richieste provenienti da clero ed istituzioni locali, il cui eventuale accoglimento avrebbe rischiato di risolversi nella sostanziale erosione delle conquiste conseguite dal ministro francese durante gli anni del suo governo. Con l'ascesa di Giuseppe Pompeo Sacco alla carica di ministro segretario di stato si assistette, poi, ad una moderata ripresa della crescita quantitativa del numero dei benefici, grazie alla concessione del decreto di ammortizzazione per l'istituzione *ex novo* di benefici ecclesiastici. Il 27 agosto 1779, ad esempio, la Giunta rilasciava un consulto al ministro Sacco in favore dell'istituzione di una cappellania a giuspatronato laico nella chiesa di Luzzara, dietro supplica di un tal Giorgio Crema, facoltoso abitante del luogo che, appunto, si sarebbe riservato il diritto di nomina del titolare del beneficio, da trasmettere ai propri discendenti. A questo proposito si può notare come la Giunta riservasse particolare attenzione all'aspetto strettamente fiscale della vicenda, visto che la supplica in questione venne accolta sulla base dell'assunto che il nuovo beneficio non avrebbe gravato sulle casse dell'erario, ricadendo l'intera sua dotazione sulle spalle della famiglia Crema⁴⁶.

Effettivamente, il controllo esercitato dalla giunta sull'estensione e sulla gestione del patrimonio degli enti ecclesiastici aveva anche una funzione determinante in campo fiscale, considerando che molti dei beni di proprietà della Chiesa godevano dell'immunità cosiddetta «reale», o «manomorta», consistente nell'immunità dal fisco laico. Guillaume Du Tillot era intervenuto incisivamente in materia mediante l'emanazione dell'«Editto di perequazione» e dell'«Editto delle collette», due provvedimenti di grande portata che avevano limitato l'immunità ecclesiastica ai beni acquistati dagli enti religiosi in data antecedente al 1588. La Regia Giunta fu investita del compito di vigilare affinché quel limite venisse

⁴⁵ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

⁴⁶ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

rigorosamente rispettato, vagliando attentamente che i soggetti ecclesiastici non sottraessero all'imposizione fiscale ducale i beni ad essi pervenuti in epoca successiva al 1588. La documentazione d'archivio dimostra come il supremo tribunale adempisse a questa funzione con diligenza attraverso una minuziosa analisi della documentazione fiscale conservata negli archivi delle magistrature cittadine. Il 23 novembre 1773, ad esempio, la Regia Giunta accordava l'immunità ai beni posseduti dal monastero cistercense di S. Martino dei Bocci avanti il 1588, ma soltanto dopo avere controllato sia la documentazione di natura fiscale conservata negli archivi dell'«ufficio del compartito» delle città di Parma e Piacenza, sia le attestazioni fornite in forma autentica dalle comunità ove erano situati i beni per i quali si richiedeva il riconoscimento dell'immunità, facendo attenzione che i medesimi si trovassero ancora in proprietà del monastero richiedente⁴⁷. Identico procedimento venne seguito dal tribunale in relazione ai beni posseduti dalla chiesa parrocchiale di S. Niccolò di Cazzola, che vennero riconosciuti immuni con decreto reso in data 20 dicembre 1773, ponendo fine ad una controversia che durava dal giugno del 1769, allorché il rettore della suddetta chiesa aveva avanzato formale supplica per il riconoscimento dell'immunità dei suddetti beni in ragione del «compartito» del 1588 contro la pretesa del fisco ducale di assoggettamento dei medesimi al gravame delle «collette»⁴⁸.

Il procedimento di accertamento dell'esenzione dai carichi fiscali per i beni degli enti pii continuò ad essere seguito dalla Regia Giunta per numerosi altri casi anche negli anni successivi. L'attento esame dei certificati delle computisterie di Parma e Piacenza, degli attestati dei deputati delle comunità, ove erano situati i beni, e dei titoli di proprietà, consentì alla Giunta di smaltire alcune annose pratiche che giacevano senza soluzione sin dai tempi del ministero Du Tillot: così, ai sensi dell'Editto di Perequazione e dell'Editto delle collette, il 25 settembre 1778 il tribunale accertava l'esenzione dal pagamento delle collette per alcuni beni di proprietà degli ospedali di S. Michele e dei disciplinati di S. Maria di Borgo San Donnino, il 6 novembre per dei cespiti appartenenti all'ospedale della Colombina di Borgo San Donnino, il 18 dicembre per altri beni posseduti dal convento degli eremitani di Parma, il 6 agosto 1779 per quelli di proprietà del convento degli eremitani di S. Pietro di Borgo San Donnino, il 13 dicembre 1780 per quelli appartenenti ai frati minori conventuali di Piacenza. Il 13 agosto del 1779, inoltre, la Giunta riconosceva l'immunità dai carichi fiscali in favore dei beni appartenenti ai padri agostiniani di Luzzara nel territorio del ducato di Guastalla, alla luce dell'esame dei titoli di proprietà presentati dagli

⁴⁷ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

⁴⁸ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

stessi agostiniani⁴⁹.

Se i primi due anni che seguirono alla destituzione di Guillaume Du Tillot rappresentarono un periodo di sostanziale assestamento per la Regia Giunta, che si distinse, come si è visto, per un atteggiamento più conciliante nei confronti delle istituzioni religiose, sebbene generalmente fermo nel non concedere loro troppi margini di manovra al fine di recuperare parte dei privilegi perduti a causa della normativa che era stata voluta dal ministro francese, a partire dal 1774 si assistette ad una decisa inversione di tendenza nelle politiche parmensi in materia ecclesiastica. In coincidenza con l'assunzione della carica di ministro segretario di stato da parte di Giuseppe Pompeo Sacco, avvenuta alla fine del mese di dicembre 1773, si registrano, infatti, una serie di provvedimenti normativi che sconfessavano, a volte platealmente, la previgente disciplina. A questo proposito la volontà di sottoporre l'azione della Regia Giunta ad un più stringente controllo del sovrano emerge chiaramente da una missiva indirizzata il 15 febbraio 1774 dal conte Sacco al presidente della giunta Dall'Aglio, per mezzo della quale il ministro segretario di stato si faceva latore della richiesta del duca di ricevere alla fine di ogni mese una nota particolareggiata dello stato di tutte le cause pendenti davanti al supremo tribunale ecclesiastico⁵⁰. Il nuovo corso fu suggellato il 13 luglio 1775 dall'avvicendamento alla presidenza della giunta mediante la nomina del conservatore conte Nasalli in luogo di Dall'Aglio, la salute malferma del quale, come risulta da una missiva inviata al conte Sacco dalla Regia Giunta il primo dicembre 1775, gli aveva comunque impedito spesso di prendere parte alle sedute della stessa, rendendo assai poco incisiva la sua guida⁵¹. Da quel momento, la stessa Regia Giunta di Giurisdizione prese parte attiva allo smantellamento dei risultati conseguiti dal ministro francese. Il primo significativo provvedimento in tal senso fu un decreto ducale emesso il 1° giugno 1774, per mezzo del quale venivano abrogati due importanti articoli contenuti nelle «Prammatiche sulle manimorte» aventi ad oggetto l'utilizzazione dei proventi derivanti agli ordini religiosi dalle doti ecclesiastiche e dai censi e livelli ecclesiastici. Le «Prammatiche sulle manimorte», infatti, avevano posto un pesante vincolo di destinazione su tali somme di danaro, che venivano sottratte alla libera disponibilità degli enti ecclesiastici e devolute ai «luoghi di monte» laici. Con il decreto del 1774, il vincolo fu abrogato, con la conseguenza che tutte le somme tornavano nella disponibilità del clero, pienamente libero, per il futuro, di investirle in censi e altri capitali fruttiferi⁵².

⁴⁹ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

⁵⁰ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

⁵¹ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

⁵² ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

Altrettanto significativa in questo senso è una consulta del 31 ottobre 1774, per mezzo della quale la Regia Giunta suggeriva al sovrano di porre rimedio alla situazione incresciosa in cui si trovavano i conservatori per l'accoglienza dei fanciulli indigenti, istituzioni che, pur svolgendo un'attività fondamentale dal punto di vista assistenziale, versavano sovente in condizioni economiche disastrose a causa dell'impossibilità per esse di succedere, che era stata introdotta anche in questo caso per combattere il fenomeno della manomorta. Il problema si rifletteva anche sul lavoro della Regia Giunta che si trovava sommersa dai ricorsi di questi enti per ottenere dal sovrano un decreto di ammortizzazione ogniqualvolta essi beneficiassero di un lascito testamentario. In tal caso il supremo tribunale prese direttamente l'iniziativa, consigliando al duca di introdurre la generale capacità di succedere in favore dei conservatori dei fanciulli indigenti, sull'esempio di quanto avveniva per gli ospedali degli infermi e sulla scorta delle legislazioni introdotte da alcuni Stati limitrofi nel 1767, come Modena, Milano e Venezia, che la Regia Giunta si premurò di analizzare prima di rilasciare il proprio parere al sovrano⁵³. La risposta del Duca arrivò il successivo 18 dicembre con un rescritto che, aderendo soltanto in parte al parere del dicastero ecclesiastico ed in riforma della prammatica del 25 ottobre 1764, estendeva la capacità di succedere e di acquistare beni ai soli conservatori dei fanciulli indigenti di fondazione laicale, con le limitazioni di cui alla prammatica del 29 maggio 1768, che prevedeva quote di riserva sulle eredità in favore dei discendenti dei testatori, dimodoché questi non si disfacessero in blocco dei propri beni a beneficio delle pie istituzioni di assistenza⁵⁴. Di lì a poco e sempre su proposta della Giunta, questo rescritto fu oggetto di un'importante revisione mediante una «Dichiarazione» del sovrano dell'11 gennaio 1775 che, dietro concessione di apposito decreto di ammortizzazione, rendeva derogabili i limiti costituiti dalle quote di riserva previste in favore dei discendenti dei testatori in conformità a quanto già previsto per gli ospedali degli infermi dai paragrafi 12 e 13 della prammatica sulla manomorta del 29 maggio 1768⁵⁵.

Sul punto la Giunta non si limitò ad un'attività di consulenza legislativa diretta all'emanazione di provvedimenti normativi che allargassero le maglie della manomorta, ma si adoperò anche per facilitarne l'interpretazione estensiva. Significativo, in tal senso, fu un parere reso al ministro Sacco il 18 agosto 1775, per mezzo del quale la giunta consigliava di estendere la facoltà di succedere prevista per gli ospedali degli infermi e per i conservatori degli indigenti anche alla Congregazione della Carità della città di Parma, che si occupava del

⁵³ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

⁵⁴ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

⁵⁵ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

sostentamento e della distribuzione di medicinali in favore dei soggetti deboli, come ammalati e povere puerpere che non trovavano spazio presso gli ospizi. Ora, sebbene si trattasse di un consulto rilasciato in relazione ad un caso specifico, esso costituiva un precedente che avrebbe consentito a moltissimi altri enti assistenziali, che a rigore non rientravano tra i destinatari delle eccezioni al divieto di succedere previsto dalle prammatiche sulla manomorta, di avanzare richiesta al duca per ottenere il decreto di ammortizzazione necessario per accedere al novero dei soggetti abilitati a goderne. Anche in questo caso, il sovrano aderì senza riserve al sentimento della Giunta, emanando quello stesso 31 agosto un Decreto che recepiva in blocco il contenuto del parere del supremo tribunale: il successivo 11 settembre, pertanto, il ministro Sacco provvide a comunicare il provvedimento ducale alla Giunta stessa affinché essa lo rendesse esecutivo in favore della Congregazione richiedente.⁵⁶ Negli anni successivi, come era prevedibile, altre pie istituzioni che non rientravano strettamente tra quelle esentate dal divieto di succedere, si fecero avanti per essere ammesse a godere del beneficio che era stato accordato alla Congregazione della Carità⁵⁷.

5. *L'epilogo: gli ultimi anni della Regia Giunta di Giurisdizione*

Dopo la destituzione di Guillaume Du Tillot dalla carica di ministro segretario di stato del Ducato di Parma, si assiste ad un lento, ma costante calo quantitativo della documentazione d'archivio prodotta dalla Regia Giunta di Giurisdizione, che attesta come, tra novembre 1771 e gli ultimi mesi del 1788, il supremo tribunale ecclesiastico parmense fosse stato colpito da un progressivo ed inesorabile declino. Se ancora durante il 1772, sull'onda delle riforme volute dal ministro francese, la Giunta continuò a lavorare regolarmente con i ritmi che ne avevano caratterizzato l'operato negli anni precedenti, già a partire dal 1773 il suo funzionamento cominciò a rarefarsi e conseguentemente diminuì la documentazione di servizio, finché nel periodo compreso tra 1783 e 1788 i lavori del dicastero si fecero intermittenti per interrompersi di colpo nel mese di settembre 1788. Le cause di questo andamento sono ignote, né la documentazione d'archivio soccorre a sgomberare il campo dalle nebbie che l'avvolgono. La spiegazione più plausibile per lo spegnimento del supremo dicastero ecclesiastico parmense risiede nel nuovo corso politico di stampo conservatore inaugurato dal duca Ferdinando I all'indomani della rimozione di Du Tillot dalla guida del governo: è probabile, infatti, che l'irrobustirsi delle politiche clericali

⁵⁶ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

⁵⁷ ASPr, *Carte Moreau de Saint-Méry, Dono Monza*, 20bis, s.n.

del duca abbia finito per soffocare la Regia Giunta, che era stata concepita come principale grimaldello per scardinare le posizioni di privilegio detenute dalle istituzioni religiose nel Ducato, fino a provocarne la sclerotizzazione e la cessazione delle funzioni per consunzione.

Una panoramica d'insieme delle cento buste che formano l'archivio della Regia Giunta di Giurisdizione rende perfettamente l'idea dell'andamento che si è appena descritto. I primi trentacinque pezzi, segnati *Carteggio*, contengono in realtà materiale vario, costituito principalmente da verbali di sedute del tribunale, pareri rilasciati al duca o al ministro segretario di stato, copie di decreti e rescritti sovrani e missive tra costoro e la Giunta: di questi pezzi, i primi ventitré riguardano il periodo precedente alla destituzione di Du Tillot, così come gran parte della busta n. 24, che conserva documentazione del secondo semestre del 1771. L'attività svolta dalla Regia Giunta durante gli anni 1772-1788, pertanto, è testimoniata innanzitutto dalle buste segnate *Carteggio* 25-35, lo spoglio delle quali dimostra inequivocabilmente come il tribunale fosse andato incontro ad un lento declinare che di anno in anno si fece sempre più rapido: se nel triennio 1772-1774, infatti, la Regia Giunta palesa ancora una certa vitalità, producendo due buste d'archivio all'anno (ASPr, *Carteggio*, 25-30), già nel 1775 la serie *Carteggio* è raccolta all'interno di un'unica cartella (segnata *Carteggio* 31), dopodiché le filze divengono via via biennali per i periodi 1776-1777 e 1778-1779 (ASPr, *Carteggio*, 32-33), poi triennali per il periodo 1780-1782 (ASPr, *Carteggio*, 34), finché l'ultima busta della serie (segnata *Carteggio* 35), riesce a raccogliere la documentazione prodotta nell'arco di ben sei anni.

Oltre alla serie *Carteggio*, l'archivio della Giunta comprende una seconda consistente porzione di pezzi con la denominazione *Cause* e comprensiva delle buste nn. 38-62, nella quale si conservano i fascicoli prodotti dal supremo dicastero ecclesiastico nell'esercizio delle sue funzioni giudicanti: a differenza della serie *Carteggio*, caratterizzata da una sistemazione cronologica, le *Cause* si trovano ordinate secondo il criterio alfabetico. Seguono le buste nn. 63-76, che però non raccolgono materiale prodotto dalla Regia Giunta borbonica, bensì la documentazione dell'organismo creato con funzioni analoghe dall'amministrazione di occupazione francese a partire dal mese di gennaio 1804.

Se durante gli ultimi anni in cui la Giunta riuscì a funzionare, l'attività resa in campo giurisdizionale risultò piuttosto intermittente, quella di natura consultiva, che veniva esercitata in favore del sovrano o del ministro segretario di stato, fu decisamente evanescente. Per il 1783, ad esempio, non si conservano che due pareri, rilasciati al duca in materia di lasciti pii. Il primo parere porta la data del 28 giugno, ma fu comunicato al sovrano soltanto l'11 luglio 1783. Il consulto verteva intorno all'eredità di una certa Rosa Bugno, che con testamento dell'8 ottobre 1736 aveva disposto dei propri beni attraverso una serie

di sostituzioni fedecommissarie in virtù delle quali, nel caso di estinzione della propria discendenza, il compendio ereditario sarebbe stato devoluto in ultima istanza alla Compagnia del Santissimo di S. Benedetto del priorato di Canedolo. Senonché, essendo intervenute frattanto le regie «Prammatiche sulle manimorte», l'ultimo titolare dell'eredità fedecommissaria della Bugno, tale Antonio Rebuschi, aveva ritenuto di sentirsi libero di disporre in via testamentaria dei suddetti beni, facendo testamento in favore del proprio fratello Francesco e del figlio di costui Giuseppe Rebuschi. Deceduto quindi Antonio l'11 aprile 1783, la compagnia del Santissimo si fece avanti per reclamare quanto le spettava in virtù delle ultime volontà della Bugno, indirizzando una supplica al duca che subito investì della questione la Regia Giunta. Il supremo dicastero manifestò un atteggiamento molto prudente e consigliò al sovrano di valutare le ragioni di opportunità piuttosto che affidarsi a considerazioni di contenuto strettamente giuridico, tenendo conto dell'esiguità del valore del compendio ereditario che, se poteva costituire l'unica fonte di sostentamento per la famiglia Rebuschi, non avrebbe per contro apportato alcun reale incremento al patrimonio della compagnia del Santissimo. In ultima analisi, comunque, la Giunta si spogliava del problema rimettendo la decisione all'arbitrio del sovrano e al suo potere di derogare alle «Prammatiche sulle manimorte» e concedere alla compagnia il decreto di ammortizzazione per il conseguimento dell'eredità Bugno⁵⁸.

Il secondo parere fu rilasciato poche settimane più tardi. Il 20 luglio 1783, Ferdinando di Borbone aveva abbassato alla Regia Giunta la supplica del chierico Antonio Briccoli, appena nominato dalla Confraternita delle Cinque Piaghe della città di Parma all'ufficio di una cappellania laicale consistente nella celebrazione di una messa quotidiana nell'oratorio di S. Ambrogio, per l'anima della defunta marchesa Laura Mentegazzi Pescatori. Sin dalla sua erezione nel 1749 ad opera del capitano Carlo Bassetti, tuttavia, i redditi annessi alla cappellania venivano percepiti dal figlio del fondatore, Fedele Bassetti, pur essendo costui laico, sposato, e addirittura bigamo. Dinanzi alle rimostranze del chierico Briccoli, che chiedeva di entrare in possesso dei censi annessi all'ufficio che gli era stato recentemente assegnato, il sovrano trasmise la pratica alla Giunta, chiedendo un consulto in merito, e il supremo dicastero non fece attendere la propria risposta, che fu resa al duca il successivo 1° agosto. Ricevuto ed esaminato il fascicolo, la Giunta fornì anche in questo caso un parere improntato ad una cautela estrema: l'asserzione circa la spettanza alla Confraternita delle Cinque Piaghe del diritto di nomina del cappellano, in effetti, non era corroborata da nessun documento, mentre al contrario il Bassetti aveva ritenuto per quasi trentacinque anni la cappellania col beneplacito della curia vescovile, facendo

⁵⁸ ASPr, *Regia Giunta di Giurisdizione, Carteggio*, 35, s.n.

regolarmente celebrare le messe in favore dell'anima della marchesa Laura. In considerazione, poi, dell'estrema indigenza nella quale versava il Bassetti, padre di undici figli, il cui unico reddito era costituito proprio dalle rendite percepite dalla cappellania, la Regia Giunta consigliava al sovrano di svolgere ulteriori indagini circa la natura giuridica della pia disposizione in esame, giacché, qualora si trattasse di un semplice salario e legato di messe, esso avrebbe ben potuto essere detenuto da persona laica qual era, appunto, il Bassetti⁵⁹. Dopo avere reso questo parere, l'attività consulente della Giunta s'interruppe definitivamente.

Per quanto riguarda l'attività giudiziaria, i verbali delle sedute della Giunta conservati all'interno della serie *Carteggio* dimostrano che nel periodo compreso tra il 1783 e il 1785 il dicastero continuò a riunirsi, dapprima con una certa regolarità, da una a tre volte al mese, ma col passare degli anni il funzionamento del dicastero divenne sempre più intermittente. Nel corso dei primi mesi del 1783, infatti, la Giunta esaminò un discreto numero di ricorsi, assumendo diligentemente le necessarie informazioni, in merito ai fatti di causa, dalle istituzioni presenti sul territorio, ma, al netto dei lavori d'istruttoria, questa attività riuscì a tradursi soltanto in un misero pugno di sentenze: la prima di esse, tra l'altro, datata 7 febbraio, non era altro che la correzione dell'importo da pagare da una parte all'altra di un lodo ecclesiastico emesso da un arbitro nominato dall'arcivescovo di Pavia relativamente ad una controversia insediata nel territorio della comunità di Bettola, che alla giurisdizione religiosa di quel presule era sottoposta⁶⁰. Le altre poche sentenze emesse dal tribunale nel 1783 riguardarono esclusivamente lasciti pii. Il 14 marzo il tribunale si pronunciava nella controversia tra la principessa Alfonsina Pignatelli e le monache del monastero di S. Siro di Piacenza in merito alla titolarità del diritto di designare il celebrante delle messe quotidiane in suffragio dell'anima del conte Pietro Anguissola, da officiarsi nella chiesa del monastero stesso, riconoscendo le buone ragioni della principessa quale erede del defunto conte⁶¹. Perché la Giunta emanasse un'altra decisione occorre attendere alcuni mesi, allorché, il 1° agosto di quell'anno, la Giunta si espresse in merito ad una controversia pendente addirittura dal 1775: opponendo il dettato della «Prammatica sulle manimorte», il conte Felice Ornati rifiutava da anni di rilasciare al collegio delle «Vergini di S. Orsola» di Borgo San Donnino la somma di cinquemila lire quale residuo della dote spirituale della nipote Alba Micari, figlia della sorella Apollonia Ornati, che nel lontano 1736 aveva fatto ingresso nella suddetta congregazione femminile. Nel solco

⁵⁹ ASPr, *Regia Giunta di Giurisdizione, Carteggio*, 35, s.n.

⁶⁰ ASPr, *Regia Giunta di Giurisdizione, Carteggio*, 35, s.n.

⁶¹ ASPr, *Regia Giunta di Giurisdizione, Carteggio*, 35, s.n.

dell'atteggiamento di favore verso le istituzioni ecclesiastiche che ne caratterizzava l'azione ormai da diversi anni, la Giunta riconobbe il diritto della congregazione ad ottenere la somma richiesta, prelevandola dall'eredità del defunto conte Marco Antonio Ornati, padre di Felice e Apollonia, non mancando di rilevare altresì che la fattispecie in esame non aveva nulla a che fare con quanto previsto dalla «Prammatica sulle manimorte»⁶².

Dopo la seduta del 1° agosto del 1783 la Giunta cessò completamente di funzionare, e riuscì a far sentire nuovamente la propria voce soltanto al principio dell'anno successivo: si tratta del primo significativo periodo di eclissi del dicastero dalla vita politica e amministrativa del ducato parmense, che sembra la spia di una difficoltà di funzionamento che condurrà, di lì a pochi anni, alla totale compromissione delle sue capacità di sopravvivenza. Anche per quanto riguarda l'attività svolta dalla Giunta nel 1784, d'altronde, possono valere le considerazioni relative all'anno precedente, riducendosi i risultati prodotti dal supremo tribunale in termini di provvedimenti giurisdizionali definitivi ad un numero assai ridotto di decisioni, limitate per di più al solo settore dei lasciti pii e alle connesse pratiche relative alla capacità di succedere degli enti religiosi. Dopo avere istruito alcune pratiche durante le prime settimane dell'anno, infatti, il 12 marzo la Giunta si pronunziò con decreto in merito ad un'annosa questione ereditaria, pendente ormai da molti anni, tra la congregazione di S. Rocco di Busseto ed il capitano Stefano Ugaglia: la controversia traeva origine dal testamento dell'alfiere Francesco Galluzzi, redatto nel lontano 1682, laddove la congregazione di S. Rocco veniva istituita come eventuale e residuale erede fedecommissario. Dopo una serie di passaggi successivi tra gli eredi maschi di casa Galluzzi, nel corso del 1757 veniva ad estinguersi la linea maschile della famiglia e, pertanto, la confraternita di S. Rocco veniva immessa nel possesso di alcuni dei beni ereditari in virtù del summenzionato testamento. Senonché contro tale stato di cose ricorreva senza indugio Teresa Galluzzi, unica discendente femmina del testatore, la quale otteneva l'anno seguente dal sovrano la revoca del possesso dei beni conseguita dalla confraternita. I problemi relativi all'eredità Galluzzi, tuttavia, erano soltanto rinviati e non risolti in via definitiva, giacché deceduta Teresa il 23 luglio 1776, la confraternita di S. Rocco si fece nuovamente avanti per ottenere dal duca il decreto di ammortizzazione e poter entrare così nel possesso dei beni. Alle pretese dell'ente religioso resistette, tuttavia, il capitano Stefano Ugaglia, marito ed erede della defunta Teresa Galluzzi, che ovviamente oppose la vigenza dell'incapacità di succedere in capo alla confraternita prevista dalle «Prammatiche sulle manimorte». In merito a questa fattispecie, la Giunta si esprimeva, dopo lunga istruttoria, il 12 marzo 1784 con un

⁶² ASPr, *Regia Giunta di Giurisdizione, Carteggio*, 35, s.n.

decreto dal contenuto molto equilibrato, nel quale riconosceva le ragioni della confraternita e, pertanto, si risolveva per la concessione del decreto di ammortizzazione in favore della medesima, ma riservando al capitano Ugaglia la cosiddetta «quarta trebelliana», ossia la quota dell'eredità pari ad un quarto non trasmissibile per fedecommesso⁶³.

Oltre al suddetto decreto, per quanto riguarda l'anno 1784, non ci resta che un'altra sentenza, emanata il 23 aprile, con la quale la Giunta accoglieva la supplica del conte Giuseppe Giugali per conseguire la liberazione di alcuni beni di sua proprietà dai vincoli del fedecommesso di cui facevano parte, al fine di consentire al conte di saldare alcuni debiti ai quali altrimenti egli non avrebbe avuto nessun'altra possibilità di fare fronte⁶⁴. Per il resto di quell'anno la Giunta ebbe a riunirsi regolarmente, una o due volte al mese, fino ad agosto, trattando non più di due o tre ricorsi per seduta, dopodiché fu convocata una sola volta nel mese di novembre.

Nel 1785 l'attività della Giunta si fece ancor più evanescente. Dopo la prima seduta del 21 gennaio, il dicastero non si riunì fino all'11 marzo, poi il 15 e 22 aprile, il 6 maggio, il 1° luglio, il 19 e 28 agosto, il 2 settembre, il 29 ottobre, trattando in media non più di una pratica per sessione e durante tali sedute i lavori si limitavano a sollecitare le amministrazioni territoriali ad assumere informazioni circa i ricorsi abbassati alla Giunta⁶⁵.

Se l'attività della Giunta durante l'anno 1785 fu particolarmente ridotta, nel triennio successivo il supremo dicastero cessò quasi completamente di funzionare: nel 1786 il tribunale trattò appena quattro pratiche, due delle quali oltretutto avevano ad oggetto precedenti giudicati della stessa Giunta, dei quali si chiedeva la revisione, senza peraltro che il dicastero riuscisse ad emettere alcun provvedimento o consulto. Nel corso dei due anni seguenti, infine, la Regia Giunta sembrò esistere soltanto sulla carta: l'archivio del supremo tribunale, infatti, non conserva per questo periodo altro che due smilzi fascicoli d'ufficio, uno per anno. Per quanto riguarda il 1787, in particolare, si dava il caso di un tal Paolo Biazzi, suddito parmense fattosi gesuita nel 1764, che all'atto dell'ingresso nella Compagnia di Gesù aveva fatto rinuncia alle eredità dei genitori, riservandosi però espressamente di poterle nuovamente adire nel caso in cui avesse in futuro lasciato i voti, riprendendo l'abito laicale. Verificatosi effettivamente il ritorno allo stato di laico nel 1772, il Biazzi si rivolse al sovrano per venire in possesso della quota che gli spettava sull'eredità dei defunti genitori e il duca, ricevuta la supplica, delegò il 15 febbraio 1787 per l'assunzione delle

⁶³ ASPr, *Regia Giunta di Giurisdizione, Carteggio*, 35, s.n.

⁶⁴ ASPr, *Regia Giunta di Giurisdizione, Carteggio*, 35, s.n.

⁶⁵ ASPr, *Regia Giunta di Giurisdizione, Carteggio*, 35, s.n.

decisioni del caso il presidente della Giunta, Francesco Antonio Civeri, riconoscendo anticipatamente la validità delle decisioni che costui avrebbe adottato per via stragiudiziale. Su mandato del duca, pertanto, il Civeri procedette ad ascoltare in udienza preliminare il richiedente Biazzi in data 12 marzo, rinviando ad altra udienza, fissata al successivo 28 luglio, per l'assunzione delle decisioni del caso, che vennero quindi formalizzate in un decreto del 7 agosto, per mezzo del quale venivano pienamente accolte le richieste del Biazzi⁶⁶.

Quanto al 1788, l'archivio della Giunta conserva soltanto la copia di un regolamento redatto, con la consulenza della Giunta medesima, il 26 settembre di tale anno per disciplinare i turbolenti rapporti tra il comune di Caorso, il locale arciprete, e le quattro compagnie del SS. Sacramento, del Rosario, di S. Rocco e delle Anime del Purgatorio⁶⁷.

Allorché, il 4 gennaio 1804, si riunì per la prima volta il nuovo Consiglio di Suprema Giurisdizione istituito dal governatore di occupazione francese di Parma, Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, la Regia Giunta di Giurisdizione non era più neppure un ricordo. Quando infatti, con decreto emesso quello stesso giorno, Moreau de Saint-Méry ricordava che, dopo avere riportato pienamente in vigore la legislazione borbonica sulle manimorte, «*sono stati presentati diversi memoriali concernenti delle controversie, le quali meritano di essere discusse da un tribunale*», incaricandone pertanto della trattazione il Consiglio di Suprema Giurisdizione, egli non faceva minimamente cenno alla preesistente Regia Giunta e, in questo modo, sanciva la nascita in Parma di un nuovo organismo giurisdizionale specializzato in materia ecclesiastica⁶⁸.

⁶⁶ ASPr, *Regia Giunta di Giurisdizione, Carteggio*, 35, s.n.

⁶⁷ ASPr, *Regia Giunta di Giurisdizione, Carteggio*, 35, s.n.

⁶⁸ ASPr, *Regia Giunta di Giurisdizione, Carteggio*, 35, s.n.